



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste.*

OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata On. CARLONI.

Signor Presidente, Onorevoli deputati

come rilevato dall'interrogante, con una nota del 2007 l'allora Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari di questo Ministero, rivolgendosi all'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari e, per conoscenza all'ICQRF, aveva dichiarato la legittimità dell'utilizzo della suddette denominazioni in quanto divenute ormai di uso comune ai fini dell'individuazione del prodotto generico. Ciò aveva contribuito alla loro ampia diffusione anche nell'etichettatura di moltissime referenze utilizzate da industrie agroalimentari italiane e presenti sugli scaffali della grande distribuzione.

Peraltro, le denominazioni "oliva all'ascolana" e "olive ascolane" erano già in uso prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) Oliva Ascolana del Piceno registrata con Regolamento (Ce) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005.

Ciò premesso il Ministero, considerata la complessità della materia sull'evocazione di prodotti protetti, che contempla anche altri casi oltre a quelli in esame, e tenuto conto di talune sentenze della Corte di Cassazione (n. 20927 del 2024 e n. 7937 del 2023) e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di evocazione delle indicazioni geografiche (n. 154/2021), sulla base delle diverse segnalazioni ricevute ha già avviato nelle scorse settimane un approfondimento della questione segnalata dall'On. interrogante in collaborazione con il CUFA e l'ICQRF.

Tale approfondimento ha l'obiettivo di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela dei consumatori, nonché di fornire eventuali chiarimenti utili agli operatori del settore.